

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXVIII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	225
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
ROSSI PAOLO: Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza. (167)	225
PRESIDENTE	225, 226, 227, 228, 229
BADALONI, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	226, 227, 229
DE GRADA	227, 228
RUSSO SALVATORE	228
CERRETI ALFONSO	228
PITZALIS	228, 229
SERONI	228
BERTÈ	229
ROFFI	229

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Rossi Paolo, interviene senza voto deliberativo per la discussione della sua proposta di legge n. 167, oggi all'ordine del giorno. Il deputato Rampa è in congedo.

Seguito della discussione della proposta di legge: Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza. (167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rossi Paolo concernente l'istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza.

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta ci eravamo fermati al terzo comma dell'articolo 3, al quale era stato presentato dal Governo il seguente emendamento sostitutivo:

« Per l'ammissione ai concorsi il limite massimo di età è di anni 30. Esso è elevato per un periodo pari al servizio eventualmente

La seduta comincia alle 9,30.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1959

prestato in qualità di assistente incaricato e per non più di 5 anni. In caso di cumulo di requisiti che, a norma delle disposizioni in vigore, diano diritto all'elevazione del limite massimo di età, questa non potrà essere, comunque, superiore ai 35 anni ».

Do la parola al rappresentante del Governo e colgo l'occasione per augurare alla onorevole Maria Badaloni, nuovo Sottosegretario, a nome di tutta la Commissione, buon lavoro in comune concordia.

(*La Commissione si associa*).

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio, anzitutto, l'onorevole Presidente per le gentili parole; quanto all'emendamento, debbo dichiarare che, a seguito di ulteriori accertamenti, il Governo non intende insistervi, poiché sarebbe l'unica eccezione nel campo dell'insegnamento, dove il limite massimo è di 35 anni. Pertanto il Governo si rimette al testo della proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il terzo comma dell'articolo 3, nel testo originario:

« Per l'ammissione ai concorsi valgono le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento di materie artistiche ».

(*È approvato*).

Al quarto comma c'è un emendamento del Governo:

« *Sostituire la parola: artistici, con la parola: classici* ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Do lettura del quarto comma nella nuova formulazione:

« Per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte presso l'Accademia di belle arti è necessario, altresì, essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della stessa materia nei Licei classici ».

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione il quinto comma:

« Le prove vertono su programmi approvati dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti ».

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli successivi.

ART. 4.

(*Commissioni giudicatrici*).

« Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione. Esse sono composte: dell'insegnante titolare della materia alla cui cattedra si riferisce il posto messo a concorso e di altri due insegnanti di ruolo, rispettivamente delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, della stessa materia o di materia affine, a seconda che il posto sia per assistente ordinario nell'Accademia di belle arti o nel Liceo artistico. Per i concorsi relativi ai Licei artistici potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni due docenti di materia affine dell'Accademia di belle arti ove ha sede il Liceo, in mancanza di titolari del Liceo stesso. Ove si renda impossibile la costituzione delle Commissioni giudicatrici per mancanza di insegnanti di ruolo, può essere richiesta l'opera di insegnanti titolari di altre Accademie di belle arti o di Licei artistici. Le mansioni di segretario nelle predette Commissioni sono affidate ad un funzionario di ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano, fra loro o con alcuno dei candidati, parenti o affini sino al 4° grado incluso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Nomina*).

« Le Commissioni giudicatrici, con motivata relazione, propongono per i singoli posti messi a concorso non più di tre nominativi di idonei, in ordine alfabetico. La relazione è approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione. La nomina è conferita mediante decreto ministeriale, a quel candidato, che fra gli idonei sia stato prescelto dall'insegnante titolare della cattedra cui il concorso si riferisce.

Entro un biennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano compresi nel numero degli idonei, possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedre della stessa materia o di materia affine della stessa o di altra Accademia di belle arti o Liceo artistico su richiesta dei rispettivi insegnanti titolari.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1959

Ai posti vacanti di assistenti di ruolo può provvedersi nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati.

Del pari, per i posti vacanti di assistente inerenti a cattedre di ruolo temporaneamente sprovviste di titolari si deve provvedere con assistenti incaricati.

Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti ad ogni effetto, salvo ratifica del Ministero della pubblica istruzione, su proposta dell'insegnante titolare della cattedra per cui l'assistente è richiesto, con parere favorevole del direttore dell'Istituto.

Per la nomina ad assistente incaricato di storia dell'arte è necessario essere in possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione ai concorsi per la relativa cattedra.

Agli assistenti incaricati di cui al precedente comma compete il trattamento iniziale identico a quello del personale di ruolo, proporzionato al numero delle ore di effettivo servizio ».

Il Governo al primo comma propone il seguente emendamento:

« *Sostituire la parola: nominativi, con la parola: candidati* ».

Pongo in votazione il primo comma con tale emendamento.

(È approvato).

Il Governo al secondo comma propone il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con i seguenti:*

« La nomina è disposta per un decennio ed è sottoposta alla condizione di cui all'articolo seguente.

Il titolare della cattedra ha facoltà di proporre la conferma in servizio per altri 10 anni all'assistente che debba lasciare il posto per compiuto decennio di servizio.

Tale facoltà deve essere esercitata entro l'ultimo anno scolastico.

La conferma in servizio è disposta dal Ministro a condizione che l'assistente abbia conseguito la inclusione in terna o l'idoneità in pubblici concorsi a cattedre della stessa materia o di materia affine in Accademie di belle arti, Licei artistici o Istituti d'arte, salva, anche in tale caso la facoltà del titolare della cattedra di chiedere la sostituzione dell'assistente ai sensi dell'articolo seguente.

Il periodo complessivo di servizio non potrà essere, in ogni caso, superiore ai 20 anni né, comunque, protrarsi oltre il compimento del 55° anno di età. In quest'ultimo caso il servizio cesserà al termine dell'anno scolastico.

È in facoltà del Ministro nominare, entro i due anni scolastici successivi all'approvazione degli atti del concorso, ad altri posti della stessa materia o di materia affine, della stessa o di altra Accademia di belle arti o Liceo artistico, su richiesta dei rispettivi titolari, i concorrenti compresi nella terna degli idonei ».

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento propone di limitare il periodo di servizio dell'assistente a dieci anni con la possibilità di conferma per altri dieci anni. Il periodo complessivo non potrà essere, comunque, superiore ai venti anni.

DE GRADA. È evidente che questo emendamento sostituisce completamente l'articolo che stiamo esaminando e poiché nell'articolo 6 sono previsti gli elementi che garantiscono il titolare nei suoi rapporti con l'assistente e danno la più ampia facoltà di trasferire l'assistente, mi sembra che l'emendamento non sia accettabile; e non è accettabile anche perché l'assistente si troverebbe sempre in questa situazione sotto la spada di Damocle della riconferma da parte del titolare.

È una cosa sbagliata e mi sembra in contraddizione con quanto abbiamo votato all'articolo 4, in cui si dice: « Il personale di cui al presente articolo è statale ad ogni effetto di legge », il che garantisce agli assistenti delle Accademie e dei Licei artistici uno stato giuridico che dà tutta la tranquillità possibile.

D'altra parte, valgono anche per questo emendamento le argomentazioni dell'altro giorno sul fatto che la caratteristica dell'assistente di belle arti non è la stessa dell'assistente universitario che ha una funzione complementare a quella del titolare. La funzione di questi assistenti di belle arti è di collaboratori, con le stesse funzioni del titolare e quindi mi sembra che sarebbe grave errore se stabilissimo i limiti di tempo contenuti nell'emendamento: gli assistenti, entrando a 25 anni sanno che a 45 debbono lasciare il servizio e quindi considererebbero provvisoria la loro funzione.

Mi dichiaro pertanto favorevole al testo originale.

PRESIDENTE. Effettivamente l'assistente universitario può tenere il suo ufficio per dieci anni. Se dopo tale periodo non prende la libera

docenza deve andar via. Però, dopo i dieci anni, il titolare può prorogare per uno o due anni la permanenza come assistente.

RUSSO SALVATORE. Mi meraviglia che si presentino emendamenti del genere. Mentre si dice che sono statali a tutti gli effetti, si fa poi una specie di contratto a termine. È assurdo. Gli assistenti universitari, come ha detto l'onorevole De Grada, hanno una funzione marginale, però nell'ultima legge hanno avuto delle garanzie: se dopo dieci anni non conseguono la libera docenza passano all'insegnamento medio; ma non sono mandati via. Se qui si chiede una garanzia di carattere didattico e culturale, potrei essere favorevole. Ma bisogna considerare che nell'ordine artistico di concorsi se ne fanno assai di rado e allora accadrà senz'altro che alcuni degli assistenti saranno mandati via. Perciò penso che l'emendamento debba essere assolutamente respinto.

CERRETI ALFONSO. Non è vero che tutti gli assistenti universitari non abilitati alla libera docenza possano trovare posto nella scuola media. Si dovrebbero creare le cattedre corrispondenti: di materie letterarie, matematiche e fisiche.

Se noi vogliamo assimilare la carriera di questi assistenti alla carriera degli universitari, ritengo che l'emendamento sia giustificato.

DE GRADA. L'assistente universitario ha una funzione assolutamente complementare rispetto al titolare; l'assistente delle Accademie di belle arti è invece un insegnante con tutta una sua precisa funzione che non può essere confusa con quella dell'assistente universitario. È un insegnante il quale spessissimo si trova a svolgere il corso di lezioni al posto del titolare.

Mi richiamo a una situazione di fatto, perché noi non possiamo dimenticare o ignorare la situazione di fatto: a Milano, a Roma, ci sono titolari che di tanto in tanto vanno a vedere come vanno le cose nella loro scuola...

PRESIDENTE. Questo è un abuso...

DE GRADA. ...ma è una situazione reale e l'assistente spessissimo conduce avanti la funzione di insegnante e con responsabilità diretta.

Tenendo conto di questa situazione di fatto e della funzione che effettivamente hanno, bisogna garantire agli assistenti di belle arti sicurezza di carriera senza quel ristretto limite di anni di servizio che toglierebbe loro ogni tranquillità nell'insegnamento.

PITZALIS. Desidero esporre alcune considerazioni di carattere generale sulla nuova figura di assistente che, attraverso l'emendamento in esame e la legge che vogliamo approvare, verremmo a costituire. Amo in primo luogo far rilevare che la fisionomia dell'assistente, così come la raffiguriamo noi, non è affatto paragonabile a quella dell'assistente universitario in quanto le cattedre di insegnamento dell'uno e dell'altro ordine sono completamente diverse, e così non possiamo richiedere all'assistente di cui trattiamo la docenza in una determinata materia, indispensabile invece per l'assistente universitario. Inoltre noi tendiamo, nella specie, ad una forma molto più gravosa di assistentato, la quale, mentre impone per l'aspirante assistente il presupposto di un concorso che gli consentirà lo sviluppo di carriera fino al grado VII della carriera dello Stato, ammette anche, con leggerezza veramente unica, di poterlo mettere all'uscio dopo dieci anni di servizio ove non riuscisse più di nostro gradimento. Mi darette atto che la norma è ben strana assolutamente inapplicabile secondo il mio punto di vista. Bisogna tener presente che questa categoria non è, praticamente, tutelata da nessuna garanzia, in quanto lasciata alla completa mercé del professore titolare il quale è autorizzato in qualunque momento a dichiararsi insoddisfatto del suo assistente, decretandone quindi il suo licenziamento in tronco.

Occorre dunque, onorevoli colleghi, trovare una norma che contempia e contemperi le varie esigenze che nella specie si impongono; una norma intesa a creare tra il titolare e l'assistente quel legame di fiducia indispensabile perché il lavoro possa svolgersi tra i predetti in perfetta collaborazione, dando nel contempo all'assistente la sicurezza di poter restare in servizio almeno fino al conseguimento del minimo della pensione. Viceversa, così come è stato concepito, l'emendamento, privo delle suindicate garanzie, mi preoccupa e non saprei esprimere parere favorevole al suo accoglimento.

SERONI. Vorrei aggiungere qualcosa alle considerazioni fatte dai colleghi circa l'analogia che si tenta di ravvisare tra l'assistentato di cui trattasi e quello universitario.

Effettivamente mi sembra che nell'emendamento presentato dal Governo si cerchi in maniera un po' bizzarra di trovare una equivalenza con la libera docenza degli assistenti universitari per il solo fatto che vi è un pubblico concorso a cattedre. Ma, onorevoli colleghi, si tratta di due cose ben distinte. Siamo in campi assolutamente diversi per

i quali non è possibile ravvisare, come vorreste, analogia di sorta.

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io mi sono preoccupata di studiare quali sono stati i motivi che hanno portato a quest'emendamento; motivi che, ad onor del vero, mi sembrano abbastanza validi.

E ben vero che la fisionomia dell'assistente delle scuole in oggetto non è la stessa degli assistenti universitari, ma è anche vero ch'essa è più paragonabile alla fisionomia di questi ultimi che non a quella degli assistenti dell'istituto tecnico o di altre scuole. L'emendamento prima di tutto si propone di non incoraggiare quell'abuso cui faceva cenno, mi sembra, l'onorevole De Grada e che cioè il titolare possa servirsi dell'assistente in maniera tale da sottrarsi al suo obbligo di insegnamento, scaricando viceversa su quest'ultimo tutto il lavoro e la responsabilità didattica. Un simile modo di procedere non mi sembra giusto in quanto il professore deve, prima di tutto, fare il professore. In secondo luogo l'assistente deve essere incoraggiato a passare nei ruoli anche perché vanta lo stesso titolo di studio del professore al quale fa l'assistente: e non va infine dimenticato che, permanendo per un lungo periodo di tempo nello stesso posto, in luogo di diventare un aiuto, può rappresentare un peso per il titolare della cattedra. Questi sono i tre motivi che a mio avviso sostengono l'opportunità dell'emendamento. Gli assistenti, comunque, hanno anch'essi delle garanzie che risultano da un ulteriore emendamento all'articolo 8 (secondo e terzo comma).

BERTÈ. Non posso nascondere la mia perplessità nella scelta tra il testo proposto e l'emendamento governativo perché si tratta di affrontare, secondo me, il problema nel suo aspetto sociale ed umano. Io proporrei addirittura che quest'articolo venisse stralciato ed esaminato successivamente.

PRESIDENTE. Ma quest'articolo è fondamentale per il prosieguo della discussione

in quanto ad esso sono collegati altri articoli. La sua proposta, onorevole Bertè, equivale a sospendere la discussione del disegno e della proposta di legge.

PITZALIS. Occorrerebbe distinguere gli assistenti dell'Accademia da quelli dei Licei e degli Istituti d'arte. Si tratta di elementi completamente diversi poiché, mentre i primi possono in un certo senso essere paragonati agli assistenti universitari, i secondi no. Occorre quindi determinare due figure separate di assistenti, una delle quali assolutamente nuova.

PRESIDENTE. Ritengo che un breve rinvio al fine di approfondire l'esame degli emendamenti potrebbe essere utile date le difficoltà e le perplessità che sono in noi.

ROFFI. Io non sono d'accordo, perché l'intero articolo 6, i successivi e gli emendamenti — di cui uno dell'onorevole De Grada — riguardano le condizioni di inquadramento. Gli emendamenti sono collegati tra di loro e non si può rinviare la decisione soltanto su questo che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. La proposta non è questa, onorevole Roffi. Si tratta di sospendere la discussione della legge, al fine di studiare meglio i rapporti fra gli emendamenti del Governo e gli altri articoli, perché veramente ci sono dei dubbi. Colgo l'occasione per pregare l'onorevole Rossi, presente fra noi, di voler mettersi, nei prossimi giorni, in contatto eventualmente col Sottosegretario per concretare insieme la formulazione delle proposte da presentare in Commissione.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI